

Sentenza. N. 261 del 7 ottobre 2011

Materia: Circostrizioni comunali

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 3 e 117, terzo comma, della Costituzione

Rimettente: Tribunale amministrativo regionale del Piemonte

Oggetto: Art. 3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circostrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circostrizioni provinciali), come modificato dall'art.6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n.10, recante "Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 1973, n.4... e alla legge regionale 2 dicembre 1992, n.51..."

Esito: dichiara **inammissibile** la questione di legittimità costituzionale dell'art.3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circostrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circostrizioni provinciali), come modificato dall'art.6, comma 2, della legge della Regione Piemonte 26 marzo 2009, n.10, recante (...), sollevata **in riferimento agli artt.3 e 117, terzo comma, della Costituzione**

In relazione alla questione di legittimità costituzionale in argomento, sollevata in via incidentale dal Tribunale amministrativo del Piemonte con ordinanza depositata il 19 novembre 2010, va premesso che la vicenda, posta ad oggetto del giudizio principale, concerne l'iniziativa per l'istituzione di un nuovo Comune, denominato Mappano, con territorio risultante dal distacco di porzioni attualmente riferite ai Comuni di Settimo Torinese, Caselle Torinese, Borgaro Torinese e Leinì.

Il comune di Leinì, poi affiancato dal Comune di Settimo Torinese, ha impugnato il provvedimento di indizione del referendum consultivo; e nel corso del giudizio, il TAR del Piemonte ha ritenuto **rilevante** per il giudizio a quo e **non manifestamente infondata** la questione di legittimità costituzionale dell'art.3 della legge della Regione Piemonte 2 dicembre 1992, n.51, così come modificato dall'art.6, comma 2, della successiva legge regionale n.10/2009, in relazione agli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Va esplicitato che l'art.3 della l.r. 51/92, modificato dall'art.6, comma 2 della l.r.10/2009 consente la istituzione di nuovi comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti in contrasto con il "disposto dell'art. 15 del d.lgs n.267 del 2000 (T.U. degli Enti Locali), ai sensi del quale, le Regioni possono modificare le circostrizioni territoriali dei Comuni – sentite nelle forme prevista dalla legge regionale, le popolazioni interessate – ma non **possono istituire nuovi Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti** (o Comuni per effetto della cui costituzione altri enti rimangono con popolazione inferiore alla soglia sopra indicata), **salvo il caso della fusione di Comuni esistenti**".

Nel giudizio principale i ricorrenti (Comuni di Leinì e Settimo Torinese) hanno sostenuto le tesi, peraltro contrastanti tra loro, **dell'inderogabilità del principio posto nell'art.15 del T.U. 267/2000, in quanto principio generale dello Stato in materia di potestà legislativa concorrente** e dell'incompetenza della Regione a legiferare (attraverso l'art. 3, modificato, della l.r. 51/1992) in una materia rientrante nell'ordinamento degli enti locali, rimessa alla **competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p).**

Il TAR del Piemonte ha ritenuto che il legislatore costituzionale ha inteso riservare alla competenza legislativa esclusiva statale tutto il microsistema **dell'ordinamento degli enti locali**, in ossequio al superiore

pregnante principio dell'unitarietà dell'ordinamento, ma, in considerazione che l'art. 133 Cost. stabilisce la competenza regionale in materia di circoscrizioni, verrebbe, per quest'ultime, a ritagliarsi una **sottospecie di competenza regionale concorrente, pur non essendo le stesse espressamente elencate nel terzo comma dell'art.117 Cost.**

Il dubbio che nelle disposizioni costituzionali si possa annidare una siffatta contraddizione, con palesi conseguenze sulla attribuzione della competenza legislativa regionale in argomento, ha fatto ritenere al TAR del Piemonte fondata e rilevante la questione della legittimità costituzionale dell'art.3 della l.r. 51/1992, come modificato dalla l.r. 10/2009. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la contraddizione non alberga nelle disposizioni costituzionali, ma nella motivazione del remittente, in quanto l'asserita competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali non è da considerare "onnicomprensiva", rientrando le circoscrizioni comunali nella materia legislativa regionale residuale come espressamente previsto dall'art.133 Cost. e neppure può sostenersi la tesi della competenza legislativa regionale concorrente in considerazione dell'assenza di riferimento letterale nel terzo comma dell'art. 117 Cost.

La Corte, oltre a confutare le tesi del TAR del Piemonte con riferimenti letterali alle disposizioni costituzionali, evidenzia l'illogicità delle tesi del TAR che, prima suppone il carattere onnicomprensivo della materia dell'ordinamento degli enti locali (comprensiva quindi anche delle circoscrizioni comunali), di competenza legislativa esclusiva dello Stato, e poi finisce per ritenere la materia delle circoscrizioni comunali rientrante nella competenza legislativa regionale concorrente.

Per la Corte, invece, sia l'interpretazione letterale che quella logica, fanno propendere che rientri nella competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento degli enti locali **non in senso onnicomprensivo, ma limitato ai campi di disciplina espressamente menzionati nella lettera p) del secondo comma dell'art.117 Cost. (la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni, Province e Città metropolitane), mentre la materia delle circoscrizioni comunali rientra ai sensi dell'art.133 nella competenza legislativa regionale residuale.**

La Corte ha ritenuto, pertanto, inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 117, terzo comma, Cost. considerando motivato contraddittoriamente quanto prospettato dal giudice a quo. Conseguentemente la Corte ha ritenuto parimenti inammissibile la supposta violazione dell' art. 3 Cost., in quanto la disposizione introdotta dall'art. 3 della l.r. 51/1992, come modificata dall'art. 6, comma 2 della l.r.10/2009, essendo espressione della competenza legislativa regionale residuale, **non pone in essere una disparità di attribuzioni di competenza legislativa fra le Regioni e quindi non determina un vulnus nell'attuazione del principio di uguaglianza.**